

Adunque, o signori, a noi sembra indubbiamente dimostrato come il Nicolini sia a ritenersi colpevole di complicità necessaria perchè senza di lui la grassazione non si sarebbe commessa. A noi sembra che tutti gli argomenti portati innanzi dalla difesa per mostrare che il Nicolini non è colpevole, che non è provato sufficientemente colpevole, sieno rimasti esclusi dalle nostre osservazioni. Del resto, o signori, il Nicolini è egli uomo incapace di un reato di questa specie? Ricordate la deposizione del signor Maddaleni!

Dirò per ultimo due parole di Gaetano Tugnoli.

Gaetano Tugnoli, che voi sapete qual uomo sia, è quel medesimo che è indicato da Campesi come colui che ebbe a ritirare i quattro scudi dal Tubertini; come colui che ebbe a ritirare la quota che gli spettava, nella sua qualità d'associato malfattore, sul bottino della grassazione. Ebbene, o signori, se non si può dubitare, come noi crediamo, della reità di Tubertini quale autore di questa grassazione, se non se ne può dubitare perchè Campesi l'indicò e fu provato che disse il vero, noi dobbiamo anche credere a Campesi quando accenna quest'altra circostanza del danaro che egli diede a Tugnoli; e se è vero che non si abbia a mettere in dubbio che il Tubertini gli diede questo danaro come parte del bottino della grassazione, come quella parte che ad ogni associato malfattore era dovuta, il Tugnoli per questo fatto è colpevole di complicità nella grassazione.

Sarà a valutarsi il grado di questa complicità e si dovrà stabilirlo, ma complice sicuramente egli è dacchè del bottino scientemente ha avuto una parte, dacchè scientemente ha partecipato del lucro prodotto dalla grassazione commessa.

Dopo tutto questo, o signori, dopo cioè che, a nostro avviso, tutti gli argomenti della difesa furono combattuti e dimostrati inefficaci allo scopo che essa si proponeva, resta che noi insistiamo nella domanda, che già l'egregio e valentissimo nostro collega ed amico vi fece nelle sue requisitorie, cioè d'un verdetto di colpevolezza per tutti coloro che della grassazione, o come autori, o come complici sono accusati.

Presidente. — Paggi, che cosa volevate dire?

Paggi, accusato. — Eccellenza, io non intendevo di rispondere all'orazione che aveva fatta il Pubblico Ministero, solamente in questo fatto della grassazione avendo il Pubblico Ministero, signor cav. Montesoro, detto nella sua arringa che se Paggi avesse dato altre prove del come poteva avere questo danaro per fare la vita dispendiosa che egli faceva, vita dispendiosa che io spero verrà provato che non ho condotta, ebbene, io mi presentai all'illustrissimo signor cavaliere e gli raccontai che oltre al debito che aveva con Pasti, aveva anche nel dicembre del 1861 e nel gennaio 1862 incontrati altri debiti, e specialmente uno col signor Augusto Coen di Parma che mi si prestò a farmi scontare una cambiale di 2,000 franchi, che fu poi rinnovata poichè non fui più liberato dal carcere.

Voleva far conoscere questi debiti che io aveva, onde si veda se era possibile che io abbia potuto ottenere danari per la grassazione della ferrovia, come pure per far

vedere ai signori giurati che aveva incontrati questi altri debiti, oltre un altro che fu già pagato alla cassa di risparmio dal Pasti. Io pregai il Pubblico Ministero ad appurare questi fatti, ed egli me lo promise.

Ora sento che si torna in campo con tutte queste spese, e si dice che questo danaro lo ricavava da male azioni, io perciò farei istanza di nuovo acciò il Pubblico Ministero volesse verificare se ciò sia vero o falso.

Montesoro, rappresentante del Pubblico Ministero. — Non bisogna scambiare le carte in tavola. Sta in fatto che Paggi un giorno mi chiamò, e che parlando dell'asserzione del Pubblico Ministero che egli non potesse trarre quel danaro d'altronde che dai reati che si andavano commettendo dall'associazione dei malfattori di cui egli faceva parte, egli mi faceva osservare che aveva un debito con Pasti, che aveva scontato una cambiale col signor Augusto Coen di Parma: io gli osservai che per ciò che rifletteva il debito con Pasti, non lo poteva trarre in mezzo, perchè era un debito che si riferiva ad affari anteriori al gennaio del 1861, era danaro che quindi non aveva a che fare colla questione. In quanto alla cambiale che egli aveva scontata col signor Coen, gli osservai pure che io non poteva certo andare dal signor Coen e farmi dire in che modo avesse contratto questo debito. Il Paggi mi fece molte parole, ma con tutto ciò non poté stabilire altro che questo debito che aveva col signor Coen era già un giro di altri debiti anteriori; allora, io dissi, è inutile affatto farne parola. Del resto, non è il Pubblico Ministero che doveva provare in questo caso, il Pubblico Ministero se potesse in qualche modo, andrebbe volentieri a cercare la verità, perchè non vuole che la verità, non vuole certo la condanna di Paggi se esso è innocente, ma non so come si possa imputare al Pubblico Ministero se la cambiale di Coen non è venuta; mi dia i mezzi il Paggi per potere avere queste relazioni, ed io ben volentieri mi accingerò a verificare la cosa, ma dichiaro che il Pubblico Ministero non ha mai fatto alcuna promessa a questo riguardo, non ha mai dato alcuna parola.

Presidente (all'accusato Paggi). — Vuol dire che se voi avete qualche mezzo di prova, potete concertarvi col vostro difensore onde i mezzi di prova si producano.

Oppi, avv. dei poveri. — Diffatti credo di aver parlato di ciò qualche volta col Pubblico Ministero, e si è detto che si sarebbe concertato. La difesa, per quanto potrà, non mancherà di attingere tutte le nozioni all'uopo necessarie.

Paggi, accusato. — Eccellenza, forse, fra le tante cose, il Pubblico Ministero ha dimenticato questa circostanza.

Presidente. — Bisognerà giustificare se questo debito esiste; si producano i testimoni, ed allora si vedrà se sono cose che possano avere influenza nel giudizio.

AVVERTENZA

L'arringa del cavalier Montesoro, in replica ai difensori, sarà pubblicata quanto prima con una numerazione a parte, da collocarsi fra i numeri 246 e 247 di questa Relazione.

In queste udienze i difensori fecero le loro repliche che noi riferiamo per sunto.

REPLICHE DEI DIFENSORI

Avvocato MAZZUCCHI.

Eccellenze, signori giurati.

Il debito del mio ufficio richiede che io mi presti a confutare e combattere le risposte o meglio le nuove Requisitorie presentate in questo sempre eccezionale giudizio dal Pubblico Accusatore il quale ha chiamato in aiuto e sussidio altro oratore della legge onde avvicinare le offese contro i giudicabili.

Io non premetterò esordio alle mie repliche, imperciocchè non vorrei intervenisse a me pure quello che al Pubblico Accusatore intervenne, cioè di dire e di fare tutto l'opposto delle dichiarazioni, proteste e promesse nel suo proemio manifestate.

D'altronde io non mi trovo come il Pubblico Accusatore nella necessità di fare ritrattazioni, di spiegare concetti oscuri, dubbi, ed equivoci: non ho bisogno di dare giustificazioni: non ho d'uopo di chiedere perdono al popolo, ai cittadini onorandissimi di Bologna, e persino al sesso gentile che viene ad infioreare questo lugubre recinto: non ho mestieri di attribuire frequenti errori d'intelletto a fisiche infermità: non sono in fine nella esaltata condizione di sfidare la onnipotenza di Dio per distruggere il fatto, come avviene al Pubblico Accusatore quando nelle sue concitazioni esclama — *Non crediamo aver detto questo* (che è pubblicato) — *ma se lo avessimo detto — non vogliamo averlo detto* — Per parte mia non ho che a rispondere ai suoi nuovi argomenti, mentre del resto io confermo, mantengo e sostengo tutto quanto o detto a codesto pubblico dibattimento dalla prima all'ultima parola.

Impertanto senza preambolo entro a trattare della supposta associazione di malfattori. E qui mi auguro che a minore vostra molestia, o signori giurati, il mio dire possa procedere ordinato e chiaro, prevedendo quanto sia malagevole tener dietro al sistema del Pubblico Accusatore, il quale, se mi si consente servirmi di una similitudine, mi sembra rappresenti un nobilissimo destriero che sbrigliato ora balza a destra, ora a sinistra, talvolta si impenna, tal'altra caracolla, ora gira e rigira sopra sè stesso, ora fugge, ora riede sino a che ansante e trafelato si getta sul nudo terreno. Procuriamo seguirlo senza smarrirci e senza pericolare.

Io lamentai siccome un grave inconveniente che nella presente causa, per quanto si riferisce al reato della associazione dei malfattori, i signori giurati si volessero convertire in giudici del diritto contrariamente alla loro istituzione ed al loro ufficio. La prova di questo inconveniente non poteva meglio somministrarsi e svolgersi di quello che fece il Pubblico Accusatore invitando appunto i giudici del fatto a discutere e studiare dottrine di giurisprudenza, al quale effetto veniva a leggere a voi, o signori giurati, o opinioni di dottori, e giudicati anche in lingua straniera, contro il disposto della legge, che prescrive l'uso della sola lingua italiana, potendo supporre non famigliari altre lingue a cittadini giurati.

A me si fece rimprovero perchè dovendo di necessità trattare della definizione del reato di associazione, toccassi dei difetti della legislazione piemontese e biasimai il cattivo vernacolo dei codici e della lingua forense. Ma que-

sto non era che ripetere una conosciuta verità, senza offendere menomamente gli uomini sommi passati e presenti che ebbero vita in quella parte della penisola. Il piemonte piccolo Stato militare disgiunto e quasi straniero al resto della Italia non era un giorno il più avanzato nella teoria e nella pratica del Foro. Inoltre che la vigente legislazione non soddisfi alla Italia è dimostrato dal non essersi accettata in diverse sue parti e dalla insistenza spiegata dalle Alpi al Libibò che venga radicalmente mutata. Non fu dunque un atto di irriverenza il nostro, come moderatissime le espressioni sopra l'uso della lingua forense. Si osservi un articolo del giornale — *La Legge* — inserito nel N. 28 del 10 marzo 1864, e si vedrà in quale modo si deplorino i mali della lingua forense, e bene a ragione, giacchè l'idioma di una nazione è un patrimonio preziosissimo che deve religiosamente conservarsi, nè si deve omettere cura alcuna affinchè la piaga vergognosa non trapassi in cancrena. Mi limito in prova delle mie affermazioni a ricordare taluno dei riprovati barbarismi, quali il *Compare* per comparisce — *Il Percevere* per comprendere — *Il fardello* per il corredo di nozze *Le maturazioni* per le rendite scadute — *La parcella delle vacanze e degli esposti* per la nota di spese ed onorari legali. Persino il *cesso* per ceduto.

Che poi nel caso concreto il codice penale nel titolo della associazione dei malfattori non siasi chiaramente spiegato è reso palese dall'aver mestieri di interpretazione, giusta l'avviso del Pubblico Accusatore, è fatto evidente dalle molte quistioni che si sono elevate per darne la definizione e dimostrarne la natura, mentre non insorgono nè possono insorgere controversie per definire i reati di omicidio, di ferite, di furto, di incendio, di veneficio, e simili, non essendo ignoti ad alcuno gli elementi che ne costituiscono la essenza.

Mantengo e sostengo non credere buona la legge che vuole esistere e punire il reato di associazione soltanto quando i malfattori riuniti sieno nel numero di cinque e non essere reato allorchè il loro numero sia minore, giacchè non volendo ripetere le ragioni dedotte, parmi chiaro che cinque *ignobili* ladroni (come li chiama l'atto di accusa nel parlare dell'imputato Giuseppe Zucchi, Relazione fog. 2 pag. 2) darebbero cagione di minore perturbazione alla pubblica tranquillità che la riunione di quattro malfattori che fossero altrettanti *Pelloni*.

Continuo e persisto a qualificare una bestemmia giuridica l'affermare che la legge di tutti i codici civili punisca la intenzione. La sola volontà senza principio di esecuzione si riduce al nudo pensiero che non costituisce nè delitto nè conato e sfugge quindi da ogni responsabilità penale. E a grave torto il Pubblico Accusatore affermava che anche il diritto romano puniva la intenzione. Sono pronte ad ismentirlo infinite leggi, ed ora mi basta rammentare la 18 *congratationis ff. de paenis*, la legge 225 *fugitivus ff. de verborum significatione*, e leggi 36, 52 e 53 dello stesso titolo, e la legge 15 *ff. de injuriis*. Ed a torto maggiore si invocava il reato di *Scopelismo* per dedurre la punizione della intenzione. Tralasciando di osservare che quel vocabolo per i signori giurati suona come una parola del Talmud o del Van Vesta degli indiani, trovasi ora proscritta dai codici, e noi non vogliamo venire ad indicarne la origine nelle leggi dei Pretori romani nella Arabia Petrèa; ne giova soltanto di ricordare che l'antico reato, tramutando natura, è venuto ora a significare o le minacce per lettere, o la cattività in cui sono posti dei cittadini, o le ingiunzioni di indebite condizioni; e che in tutti questi casi non si tratta già di semplice intenzioni ma di riprovevoli fatti che incutono timore e che recano perturbazioni ed offese a determinati individui.

Malamente il Pubblico Accusatore ricorreva per puntellare il suo assunto *ad legem Juliam Maiestatis* di cui non citava la legge. Crediamo che egli non ignori non essere quella una legge, sibbene il titolo ottavo del libro nono del codice che comprende sei leggi. — Quella a cui ne sembra avrà voluto accennare sarà senza dubbio la quinta promulgata dagli imperatori Onorio ed Arcadio, che diede luogo ai commenti di Baldo alla parola — *Cogita-*

verit — Nella quale legge benchè si dica *Incidit in crimen lesae maiestatis sola ordinatione ac tractatu, licet non sequatur eventus* — tuttavia non è la intenzione che si castighi, ma le intelligenze e gli accordi stabiliti contro il sovrano, giacchè nel reato di congiura non si può concepire conato; mentre se hanno luogo i fatti il delitto cangia specie e dalla cospirazione passa alla sedizione, alla rivolta.

Aggiungiamo che sarebbe un serio pericolo per il Pubblico Accusatore se fosse in vigore il testo *ad legem Juliam Maiestatis*, poichè in luogo di starsene sul suo distinto seggio comodamente, la legge terza di detto titolo lo collocherebbe in diversa posizione, essendo in essa prescritte che ove l'accusatore non provasse interamente l'accusa dovesse sottoporsi alla tortura unitamente all'imputato allo scopo di far emergere la verità!

Noi già dicemmo che per applicare la legge attuale al reato di associazione era indispensabile che i malfattori si riunissero in *bande organizzate* e che i membri che le componevano facessero vita comune. Noteremo qui per incidenza come la origine della parola banda (nei libri stessi che il Pubblico Accusatore indicava di avere inutilmente consultati) viene indicata procedere dalla parola tedesca *Band* o dal barbaro latino *Bandum*, che aveva il significato di Nastro o Bandiera appunto perchè quegli uomini riuniti portavano banderuole che li distinguevano. Dicemmo ancora che la nostra legge esclusivamente parla di bande organizzate, e che non poteva essere lecito di sostituire altre frasi, massime in un reato specialissimo che puniva la organizzazione senza che si fossero commessi fatti criminosi.

Nè vale opporre che se l'articolo 427 del codice penale parla di organizzazione di bande, debba però il detto articolo aversi come puramente *dimostrativo, indicativo, esemplificativo* e nulla più. Non accordiamo che in una legge penale vi siano delle frasi, anzi degli interi articoli destituiti di senso pratico: tutto quello che trovasi espresso nella legge penale deve avere un positivo valore; ma cresce poi la ragione nel caso nostro in cui era indispensabile che il legislatore stabilisse gli estremi del reato in modo assoluto e tassativo. Ciò venne fatto col detto articolo 427 in cui chiaramente si esprime che — Il reato esiste per solo fatto della organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse ed i loro capi o di convenzioni tendenti a rendere conto o distribuire, o dividere il prodotto dei reati. Dunque senza di questi estremi non esiste il reato: la conseguenza è palese e necessaria. In tale caso l'avverbio *solo* non può avere che due significati. L'uno quello di *solamente, esclusivamente*, vale a dire che il reato non si verifichi quando non esistono bande organizzate. Ovvero l'altro significato che l'avverbio solo indichi *bastevole, sufficiente*, vale a dire bastare che le bande sieno organizzate e stabilite le convenzioni per attuarsi il reato, senza che occorra nulla di più. Ma tanto nel primo quanto nel secondo senso la legge sarebbe sempre *tassativa* e non *dimostrativa*. A vieppiù convincersi di questa verità giova il considerare che non è l'articolo 427 soltanto che indichi e contempli le organizzate bande, sono tutti i successivi articoli che lo ripetono, di guisa tale che ove non si ammettessero gli articoli siccome tassativi mancherebbe la maniera di applicare e la legge e le pene. Le pene vengono contemplate dai susseguenti articoli; ebbene, come applicarle se gli articoli non fossero che dimostrativi? L'articolo 428 punisce coi lavori forzati a tempo, o colla reclusione quali malfattori? ivi — Gli autori, direttori, o capi di tali bande, ma quando non esistessero le bande, quali sarebbero gli autori, i direttori, od i capi da condannare? In forza di quale legge potrebbero punirsi autori, capi, o direttori di altro che banda non fosse. L'articolo 429 rende il significato più palese e manifesto ancora — ivi — Ogni altra persona faciente parte dell'associazione, oppure che avrà scientemente e volontariamente somministrato a dette bande, od a parte di esse armi munizioni, instrumenti atti al reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione sarà punito colla reclusione o col carcere — Dunque è punito soltanto o la persona che è membro della banda, oppure colui che somministra alla banda od a parte di essa le armi ecc.; e nonchè somministrasse a persone separate, ad individui che non

avessero apertamente il carattere di bande, giacchè in tale caso non vi sarebbe veruna sanzione penale. — Anche l'ultimo articolo, il 430, si riferisce alle bande. Infatti nel determinare un aumento di pena per i reati commessi dalla riunione dei malfattori, contempla il caso che o la intera banda abbia commesso il reato, ovvero alcuni soltanto dei malfattori *previo concerto colla intera banda*. Ora se dei cinque articoli che compongono tutta la legge, tolto il primo enunciativo del crimine, gli altri quattro non parlano di altro se non delle bande, è troppo evidente non essere lecito di immaginare disposizioni diverse dalle scritte, le quali esclusivamente non riguardino le bande. Una volta che si dovessero ritenere tutti i detti articoli come puramente dimostrativi, mancherebbe allora la legge tassativa, e dovremmo attenderla innanzi di potere pronunciare qualsiasi condanna!

Sembra a noi così chiaro il ragionamento fondato sui termini della legge da esimerci di prendere in considerazione un giudicato della Corte di Cassazione che ne è stato opposto, e venire a dimostrare che non fu deciso nè poteva mai decidersi nel modo che il Pubblico Accusatore indicava, e che se lo fosse stato (siccome neghiamo) sarebbe contro lo spirito e la lettera della legge e quindi inattendibile. Se non siamo dotti siamo noi pure dottori e dobbiamo esprimere la nostra opinione a sostegno della legge, massimamente dove le parole sono chiare ed evidenti: tanto più che ciò facciamo non per libito, ma per obbligo positivo del nobilissimo nostro Ministero.

Il Pubblico Accusatore spiega un'altra esorbitante pretesione. Quantunque gli articoli 426, 428 e 430 del codice penale espressamente richiedano che a costituire il reato della associazione debbano concorrere dei *malfattori*, vale a dire uomini già condannati per crimini la cui conosciuta indole perversa valga a turbare la pubblica tranquillità, pur non di meno egli vuole debba aversi questo per una inesattezza, un errore della legge, la quale doveva intendere semplicemente *persone* e non malfattori. Con ciò mira l'accusa di scansare all'obbligo di provare che coloro che sono accusati quali membri della fantasmagorica associazione avessero la qualifica di malfattori. — È veramente strano vedere un Pubblico Accusatore che ha l'ufficio di rappresentare e sostenere la legge venirla a contorcere, a contrastarla, a muoverle guerra, a violarla, ad accusarla di imperfetta, di inesatta, a renderla elastica *ad oportunitatem*. Già abbiamo indicato altra volta che celebri commentatori del codice penale francese hanno propugnata la massima che i membri della associazione debbano essere *malfattori*, ma a nostro avviso nel caso concreto non può la volontà della legge essere suscettiva di interpretazione. Appunto perchè il codice negli altri casi di reati, ad esempio nell'articolo 596 ha parlato di *persone*, e non di malfattori, in questo specialissimo reato che soltanto colla organizzazione delle bande valere doveva a turbare la pubblica tranquillità, ha richiesto che a costituirlo vi fosse indispensabile elemento il concorso dei *malfattori*. Resta pertanto fermo ed imprescindibile il peso alla accusa di provare che nel caso di esistenza di una banda organizzata i membri che la compongono siano malfattori nello stretto senso del vocabolo.

Il Pubblico Accusatore volle invocare a suo vantaggio l'esempio di decisioni del Circolo delle Assisie di Ferrara. Anche in questa parte non fu molto fortunato, imperocchè i verdetti ferraresi non fecero che confermare le massime da me propugnate, e negarono la esistenza della associazione, nonostante che le circostanze delle cause fossero assai favorevoli all'accusa, e che si trattasse di malfattori già condannati a pene criminali, fuggiti dalle carceri e facienti vita comune.

(Il difensore legge un brano dell'atto di accusa dei citati verdetti, ed in tale incontro indica come la provincia di Ferrara fosse afflitta o funestata da moltissimi reati al pari di quella di Bologna, come in quel solo processo si trattasse di trentadue atrocissimi misfatti; quanto fosse esteso il numero dei malfattori, e come si agisse in tanti separati giudizi con pene pronte, esemplari, senza bisogno del grande spettacolo che si è dato in Bologna a danno della moralità e della giustizia).

Ma dopo tutte le controversie (prosegue il difensore)

che si sono elevata al diritto sul crimine della associazione quale è la conclusione da derivarne rispetto a voi, o signori giurati? Il Pubblico accusatore ammette le oscurità ed interpretabilità della legge, e intenderebbe che i giurati dovessero chiarirle e risolverle secondo il proprio loro arbitrio: sussista o non sussista il reato, si verifichino o non si verifichino gli estremi che lo costituiscono, ritiene il Pubblico Accusatore, che quando nell'animo vostro, o signori giurati, si è formata la convinzione che esista il reato, ciò basti per condannare gli imputati: la legge non chiede conto su quali basi fermiate i vostri convincimenti: voi persuasi che esista un reato, il reato deve esistere — Così ragiona il Pubblico Accusatore — Queste pretensioni esorbitantissime più vere che credibili sembrano quasi impossibili, ed io mi affretto a qualificarle come una altra bestemmia giuridica di primo ordine onde non avessi a darle una peggiore qualificazione che suscitasse nuove ire del Pubblico Accusatore.

Quando si tratta della sussistenza del delitto in genere, è cosa troppo evidente non poter dipendere dalla volontà dei giurati lo stabilire il proprio convincimento, non solo contro la dimostrazione, ma ancora fuori della dimostrazione dei fatti fisici. Cosa si dovrebbe dire di un verdetto che supponesse la esistenza generica del delitto di falso scritturale, senza che la perizia della scrittura accusata dimostrasse la somiglianza del carattere falso col vero? Cosa si dovrebbe dire di una sentenza che supponesse la esistenza del delitto di omicidio senza che il giudizio medico sul cadavere ovvero altra prova suppletoria assicurasse che accadde la morte di un uomo e che accadde per causa violenta e derivata da fatto di uomo? Si direbbe non potersi nemmeno sognare che sia in facoltà di verun giudice del mondo di immaginare un delitto che non esiste, che la esistenza di un delitto è cosa di puro fatto, e che contro la verità di fatto il convincimento o la opinione deve tacere. La esistenza del delitto generico in qualunque sistema di giurisprudenza deve sempre essere provata per tali fatti che non lasciano luogo a nessuna incertezza, a nessuna esitazione in verun uomo fornito di mente sana. I giurati col sistema dell'intimo convincimento sono liberi di dedurre le prove di convinzione della colpeabilità dell'imputato qualunque esse sieno quando bastino a fare tranquilla la loro coscienza. Ma non sarà mai abbandonato al libito od al capriccio dei giurati di creare nella loro fantasia dei fatti che, giusta la loro opinione, possono valere a costituire la esistenza di un reato fuori dei termini stabiliti dalla legge.

È perciò che io prevenendo una disputa intorno alle questioni che dall'egregio signor Presidente dovranno essere sottoposte ai signori giurati, vi espongo che non potrete essere interrogati in genere se in Bologna esistesse una associazione di malfattori secondo il prescritto della legge, ovvero se un accusato sia colpevole del reato di associazione di malfattori nel senso voluto dalla legge. Imperocché simili questioni involgerebbero direttamente una controversia di diritto alla quale non potete, non potete rispondere. Sarà dunque opera dell'egregio Presidente di proporvi tante separate questioni, quanto sono gli elementi che secondo il disposto della legge costituiscono il reato della associazione, e lo convertono nel fatto. Dovrete quindi venire richiesti se vi fossero bande, se vi fosse la loro organizzazione, cioè con capi, con leggi, con discipline, con pene, se vi fosse corrispondenza fra le bande ed i loro capi, se vi fossero stabilite le convenzioni tendenti a rendere conto, o distribuire, o dividere il prodotto dei reati. — E siccome di tutto questo non vi ha prova nel processo, e nemmeno vi sono remoti indizi, così sarà forza che voi, o signori giurati, nella vostra coscienza e nel vostro onore dobbiate rispondere negativamente.

Codesto ragionamento a me sembra chiaro come la luce di meriggio, ed invincibile perchè fondato sulla legge. Tuttavia amo di confortarlo colla autorità del Commendatore, Pescatore, Consigliere alla Corte di Cassazione sedente in Milano svolta nella opera — Sposizione compendiosa della Procedura civile e criminale — altre volte da me citata — ove alla pagine 130-131 della parte seconda di Procedura criminale si esprime nei termini che se-

guono: « La questione deve portarsi tutta intera sulla esistenza non sulla qualificazione legale dei fatti — Ogni indagine di diritto è estranea ai giurati — Ora è manifesto che interrogando con quesito puramente generico se l'accusato sia colpevole ad esempio di grassazione, di appropriazione indebita, di falso in atto pubblico e simili (*si immagini poi nello specialissimo ed eccezionale reato della associazione di malfattori, cosa dovrebbe dirne l'onorevole scrittore!*) il quesito sarebbe duplice. Tratterebbasì prima di defluire quali siano gli elementi costitutivi e differenziali della grassazione, della appropriazione indebita, del falso in atto pubblico in confronto dei reati analoghi ma non identici (*E della associazione dei malfattori quanto meno identici e non analoghi!*) E ciò premesso tratterebbasì poi di decidere in fatto se tutti i voluti elementi siano pienamente provati. Non diremo per questo che nella formola non si debba pronunciare la denominazione legale del reato di cui si tratta, che anzi la legge suppone il contrario (Procedura penale art. 480) ma diremo che pronunciata la denominazione legale la formola deve proseguire specificando ad uno ad uno gli elementi di fatto costitutivi del crimine: diremo che il nome stesso del crimine si debbe omettere tutta volta che possa ingenerare dubbi, confusione od errore nell'animo dei giurati: diremo che la denominazione legale del reato sarà eliminata di necessità e senza offendere la legge tutta volta che la questione sulla esistenza del crimine si debba scindere in altrettanti quesiti quanti sono gli elementi di fatto costitutivi di esso. *La norma suprema è questa che il giurò nè espressamente, nè implicitamente sia mai chiamato a sciogliere un dubbio giuridico, nè esposto al pericolo di pronunciare sul fatto una decisione falsa per errore di diritto.* Ed è pure la legge stessa che altrove ci dice dove i giudici legali assolvere l'accusato anche dopo la risposta affermativa dei giurati, se il fatto di cui l'accusato fu dichiarato colpevole, non costituisce reato a termini della legge penale (Procedura penale art. 501) tanto è vero che il giurò pronunciava *sulla esistenza del fatto, non sulla esistenza del crimine* ».

Dalle cose sopra esposte e non state eliminate in contrario si rivela quale doveva essere la mira ed il fondamento della accusa per stabilire il supposto reato della associazione di malfattori in confronto della legge. Ma ora noi ci faremo a seguire il Pubblico Accusatore nella sua identità che potesse verificarsi il reato senza la esistenza delle bande, e senza gli altri estremi stabiliti imprescindibilmente dal codice che ne governa. Egli afferma al solito senza nessuna prova che l'associazione dei malfattori venne stabilita nell'anno 1859, e la difesa per parte sua faceva considerare che in quell'anno non era peranco in vigore il codice attuale che contempla quel reato, e che la legge antecedente non lo sottoponeva a sanzione penale, per cui era evidente che la supposta riunione o convenzione dei malfattori non poteva essere colpita dalla legge susseguente. — Da ciò ne consegue che, quando il Pubblico Accusatore ricordi una volta che il suo dovere è quello di provare e non limitarsi ad affermare, e peggio a supporre ed immaginare, egli doveva provare che l'imputato era unito alla associazione non prima ma dopo che il codice era stato promulgato in queste provincie, distinguendo l'una epoca dall'altra, giacchè uno supposto associato nel 1859 allorchè la legge non lo puniva per quel solo fatto, poteva non esserlo più dopo che la nuova legislazione aveva posto il fatto nel novero dei reati, e poteva non appartenere più alla associazione per determinato animo di non contravvenire alla legge ed incorrere in condanne, o perchè essendosi allontanato da Bologna, e passato a prestare servizio nelle milizie, o perchè messo in carcere per qualche imputazione, e perciò non facesse e non potesse far parte della associazione stessa.